



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOVARA**

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Simona Delle Site

Presidente est.

dott. Francesca Iaquina

Giudice

dott. Veronica Zanin

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 17/2022 R.G. P.U. promosso da

**GIANLUCA UBERTI** (c.f. BRTGLC79E11C139B) e **CINZIA PIRAZZO** (c.f. PRZCNZ81D67B300T), entrambi residenti in Oleggio (NO), via Strera n. 75/G, elettivamente domiciliati in Parma, viale Fratti n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniele Restori, con l'assistenza dell'OCC dott. Fabrizio Colombo;

Oggetto: ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato *ex* artt. 268 e ss. C.C.I.I.

I.\*\*\* \*\*

Visto il ricorso depositato in data 17.10.2022 con il quale Gianluca Uberti e Cinzia Pirazzo hanno proposto domanda di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. del d. lgs. n. 14/2019;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo i ricorrenti la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- i ricorrenti, conviventi di fatto (v. certificati anagrafici in atti), sono consumatori in stato di sovraindebitamento *ex* art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, co. 3, C.C.I. all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

ritenuto che:

- la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;

- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori può essere fissato in complessivi euro 2.400,00 netti mensili (di cui euro 1.400,00 prodotti dal sig. Uberti e euro 1.100,00 prodotti dalla sig.ra Pirazzo), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione. Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente ovviamente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che "*gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione*". Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito dei ricorrenti, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs. n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. con l'assistenza del quale i ricorrenti hanno proposto la domanda di liquidazione controllata;

osservato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale, costituendo un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di **GIANLUCA UBERTI** (c.f. BRTGLC79E11C139B) e **CINZIA PIRAZZO** (c.f. PRZCNZ81D67B300T);

**NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Simona Delle Site e liquidatore l'O.C.C., dott. Fabrizio Colombo;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ORDINA**

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

**FISSA**

*ex art. 268, co. 4, C.C.I.* il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori in complessivi euro 2.400,00 netti mensili (di cui euro 1.400,00 prodotti dal sig. Uberti e euro 1.100,00 prodotti dalla sig.ra Pirazzo), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

**DISPONE**

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

**DISPONE**

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.*;

**MANDA**

alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Novara, 1/12/2022

Il Presidente est.  
Dott. Simona Delle Site